



Bruxelles, 20.11.2023
COM(2023) 704 final

2023/0402 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512 che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea (UE) il 31 gennaio 2020. Conformemente all'accordo di recesso², è ora ufficialmente un paese terzo rispetto all'UE.

Dal 1° gennaio 2021 la normativa UE in materia di IVA non si applica più al Regno Unito. Tuttavia, sulla base del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord³ (di seguito "il protocollo"), che è parte integrante dell'accordo di recesso, l'Irlanda del Nord rimane soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA relativa ai beni al fine di evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Per quanto riguarda i servizi, invece, l'Irlanda del Nord è trattata, insieme al resto del Regno Unito, alla stregua di paese terzo.

Ne consegue inevitabilmente un sistema IVA duplice o misto in Irlanda del Nord, in base al quale le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni situati in Irlanda del Nord, secondo le norme relative al luogo delle operazioni imponibili di cui al titolo V della direttiva IVA, sono soggetti alle norme armonizzate dell'UE, mentre le prestazioni di servizi effettuate nello stesso territorio non sono soggette al sistema IVA dell'UE.

Pertanto, per continuare ad applicare in Irlanda del Nord un regime speciale dell'IVA, che contempla misure forfettarie relative all'imposta sul valore aggiunto non detraibile gravante sulle spese di carburante degli autoveicoli aziendali, che si scostano dalle regole generali stabilite nella direttiva IVA, è necessaria la concessione di una deroga a norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 luglio 2023 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva IVA. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 7 agosto 2023, ha informato tutti gli Stati membri, con l'eccezione di Cipro, della richiesta presentata dal Regno Unito. Cipro è stata informata con lettera dell'8 agosto 2023. Con lettera dell'8 agosto 2023 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 16 della medesima direttiva stabilisce che l'autofornitura di beni si verifica quando un soggetto passivo preleva un bene dalla propria impresa e lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1).

³ GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 92.

Nel caso degli autoveicoli aziendali parzialmente utilizzati per fini privati (non aziendali), è spesso difficile calcolare e tassare le spese connesse all'uso privato in base alle suddette regole.

In questo contesto il Regno Unito ha adottato un regime speciale in virtù della decisione 86/356/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986, che autorizza l'applicazione di misure forfettarie relative all'IVA non deducibile gravante sulle spese di carburante degli autoveicoli aziendali⁴, calcolate sulla base della potenza e del tipo di carburante dell'autoveicolo. In virtù del protocollo, la legislazione dell'UE in materia di IVA rimane applicabile in Irlanda del Nord alle cessioni di beni. Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio⁵, il Regno Unito è stato autorizzato ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, che scadrà il 31 dicembre 2023.

Il Regno Unito ha inserito nella sua richiesta una spiegazione sul funzionamento del regime speciale. Questo regime combina vari elementi ai fini del calcolo dell'imposta per uso privato per la quale è dovuta l'IVA. Tali elementi sono il consumo di carburante per chilometro, calcolato sulla base dei livelli di emissione di CO₂, del chilometraggio medio privato determinato sulla base dei dati dell'Indagine nazionale dei trasporti del Dipartimento dei Trasporti e del prezzo al dettaglio del carburante stradale.

Il regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi che possono scegliere di non recuperare l'IVA sul carburante o di recuperarla secondo un metodo di calcolo per ripartizione basato su registrazioni dettagliate del chilometraggio.

Secondo il Regno Unito tale regime si è dimostrato accurato e ha garantito una semplificazione sostanziale sia per le imprese che per l'amministrazione tributaria. Il Regno Unito sostiene inoltre che esso garantisce ai soggetti passivi la certezza del diritto grazie a un metodo semplificato che può essere applicato per contabilizzare l'IVA sull'uso del carburante a fini privati e che è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva sull'IVA.

Sulla base di quanto esposto, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la deroga nei confronti dell'Irlanda del Nord a decorrere dal 1° gennaio 2024. La deroga dovrebbe essere limitata al 31 dicembre 2026 in modo da poter valutare se il regime speciale rispecchi ancora correttamente la ripartizione complessiva tra uso professionale e uso privato.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture.

⁴ GU L 212 del 2.8.1986, pag. 35.

⁵ GU L 103 del 24.3.2021, pag. 4.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione⁶, tale regime speciale è opportuno in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Tenendo conto della disposizione della direttiva IVA su cui si basa, il principio di sussidiarietà è rispettato a livello della direttiva IVA.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato del regime speciale, quest'ultimo è commisurato all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare gli obblighi in materia di IVA e la riscossione dell'IVA. Esso si limita a quanto necessario per semplificare gli obblighi in materia di IVA e la riscossione dell'IVA in un settore specifico. Il regime resta facoltativo per i soggetti passivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una richiesta presentata dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e riguarda unicamente l'Irlanda del Nord.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

⁶ COM (2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione mira a semplificare la riscossione dell'IVA e gli obblighi in materia di IVA per quanto riguarda le spese di carburante degli autoveicoli aziendali parzialmente utilizzati per fini non aziendali e ha pertanto un potenziale impatto positivo.

Per i soggetti passivi che optano per questo sistema, esso riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità poiché elimina la necessità di tenere un registro dettagliato del chilometraggio per ciascun autoveicolo aziendale ai fini dell'IVA. Tali requisiti di registrazione sono in effetti dispendiosi in termini di tempo e spesso impongono oneri amministrativi di rilievo a fronte di imposte relativamente modeste. È stato indicato che questa opzione, grazie alla semplificazione che offre, permette di evitare che le imprese rinuncino al loro diritto di recupero dell'IVA sul carburante utilizzato a fini professionali. È stato sottolineato altresì che la misura speciale offre ai soggetti passivi la certezza del diritto.

Il metodo di semplificazione riduce inoltre gli oneri per l'amministrazione tributaria che in caso contrario dovrebbe sottoporre a controlli numerosi casi individuali.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque circoscritta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. Si ricorda a tale proposito che, in conformità dell'articolo 8, secondo comma, del protocollo, le entrate risultanti da operazioni imponibili nell'Irlanda del Nord non sono versate all'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta contiene una clausola di cessazione dell'efficacia, ossia un termine automatico fissato al 31 dicembre 2026.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512 che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio², il Regno Unito è stato autorizzato ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, fino al 31 dicembre 2023, una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di fissare, su base forfettaria, la proporzione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati (la "misura speciale").
- (2) A norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati da tale soggetto ai fini di operazioni soggette ad imposta. L'articolo 16 di detta direttiva stabilisce tuttavia che è assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 luglio 2023 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, la misura speciale oltre il 31 dicembre 2023.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 7 agosto 2023 la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dal Regno Unito agli Stati membri, ad eccezione di Cipro, che è stata informata con lettera dell'8 agosto 2023. Con lettera dell'8 agosto 2023, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 103 del 24.3.2021, pag. 4.

- (5) In base alle informazioni fornite dal Regno Unito nella sua richiesta, non è cambiata la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale. Inoltre, una spiegazione del funzionamento della misura speciale inclusa nella sua richiesta indica che tale misura si è rivelata efficace nel semplificare, sia per i soggetti passivi che per l'amministrazione tributaria, la procedura di riscossione dell'IVA in relazione alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali.
- (6) È pertanto opportuno prorogare l'autorizzazione stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/512. La proroga dell'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire al Regno Unito di verificare adeguatamente se la proporzione dell'IVA, fissata su base forfettaria, rifletta ancora correttamente le spese per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati. L'autorizzazione della misura speciale dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2026.
- (7) L'eventuale richiesta di prorogare ulteriormente la misura speciale oltre il 31 dicembre 2026 dovrebbe essere presentata dal Regno Unito alla Commissione entro il 31 marzo 2026 unitamente a una relazione.
- (8) In conformità all'articolo 8, secondo comma, del protocollo, le entrate risultanti da operazioni imponibili nell'Irlanda del Nord non devono essere versate all'Unione. La misura di deroga non avrà, pertanto, alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/512,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/512 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2026 a fissare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, su base forfettaria la proporzione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati.

L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione di verifica dell'efficacia della misura speciale e del conseguimento dei suoi obiettivi. La relazione comprende un esame della proporzione dell'IVA per stabilire se essa rifletta ancora correttamente la spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nei confronti dell'Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*